

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2034

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVAGLIA, DEL PENNINO, BATTAGLIA, DUTTO,
ERMELLI CUPELLI, GANDOLFI, OLCESE**

Presentata il 29 settembre 1980

Riforma della legislazione cooperativistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni discorso sul regime della cooperazione rischia ad ogni piè sospinto di diventare un discorso sui massimi sistemi o, quanto meno, di avvitarci in giudizi di portata storica e in previsioni relative a futuribili assetti politici o socio-economici: con inevitabili escavazioni sulle matrici ideologiche, dotte quanto controvertibili diagnosi sulla crisi del capitalismo, suggestive proposizioni di « nuovi » modelli di sviluppo, appassionate disquisizioni sulla qualità della vita.

Cosicch  disegnare astrattamente una riforma della cooperazione diventa spesso un'esercitazione saggistica, magari culturalmente impegnata ed impegnativa, ma fine a s  stessa.

Ed in verit  si ha l'impressione che buona parte dei dibattiti da tempo aperti sulla riforma siano contaminati dalla propensione alla saggistica, e che questa sia

una delle ragioni della lentezza del suo procedere legislativo. Quel che   certo   che da tempo i progetti si confrontano, si sovrappongono e si accavallano, senza che abbia mai potuto prender corpo un dibattito produttivo e stringente sul terreno parlamentare e legislativo.

A noi sembra che, in questo come in ogni altro settore, un'opera di riforma possa intraprendersi e realizzarsi solo a condizione che si individui esattamente quello che assolutamente deve essere cambiato, e che si propongano soluzioni concretamente attuabili ed accettabili, oggi e non chiss  quando, senza restare costretti nelle gabbie ideologiche da cui   presidiato ogni dibattito sui massimi sistemi.

Lo spirito che anima il presente progetto di legge   appunto quello di voler uscire una buona volta dalla spirale dei rinvii, superando ideologismi ed ipoteche

culturali — pur legittime ed apprezzabili — per individuare i problemi da risolvere e risolvibili, ed adottare le conseguenti soluzioni praticabili, maturate nel dibattito fra le forze politiche e cooperative (alcune delle quali peraltro già acquisite nel dibattito di studio e parlamentare sin qui svoltosi ed inserite in progetti di legge presentati da altre forze politiche anche nella presente legislatura), sulle quali è pertanto lecito preventivare un adeguato, quanto largo consenso in sede politico-parlamentare.

Nessuna intenzione, quindi, di disegnare una nuova filosofia generale della cooperazione e neanche la pretesa di prospettare ipotesi originali e brillanti sul piano tecnico-giuridico: solo una proposta onesta e concreta, immediatamente leggibile per le forze politiche ed il movimento cooperativo, nella cui storia e struttura la componente repubblicana ha sempre avuto, dalle origini ai giorni presenti, un ruolo di primo piano.

Coerenti con tale impostazione, non ci soffermeremo qui sulle parti del presente progetto che riteniamo agevolmente acquisibili in sede di discussione parlamentare, bensì ci limiteremo ad accennare solo ai punti più controversi ed alle soluzioni che sugli stessi riteniamo più valide.

1) *La nuova definizione legislativa della cooperazione.*

Abbiamo fatto nostra la proposta elaborata nella scorsa legislatura dal Comitato ristretto delle Commissioni II e XI del Senato, che rispecchia anche il testo predisposto dal Comitato di studio ministeriale del 1974.

In particolare, ci è sembrata estremamente opportuna la riserva contenuta nel primo comma dell'articolo 1 (« salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo »): appare infatti troppo limitativo escludere la natura cooperativa di tutte le società che non riconoscano agli associati vantaggi proporzionali alla loro attività sociale. Il problema ci sembra quello di garantire una « prevalenza » del connotato coopera-

tivistico della società: prevalenza che può certamente sussistere anche nel caso che i vantaggi fra i soci non siano ripartiti in termini rigorosamente proporzionali.

2) *L'attività con i non soci.*

L'attività con i non soci è consentita in via di massima, salvo contraria disposizione di legge, a condizione che siano rigorosamente rispettate le norme che impongono la diversificazione del regime dei risultati di gestione (si vedano il secondo comma dell'articolo 1, che sostituisce lo articolo 2511 del codice civile, nonché l'articolo 27, che introduce nel codice civile l'articolo 2536-*quater*).

Da notare, a questo proposito, anche il quinto comma dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2512 del codice civile, che consente di ammettere come soci, in una percentuale non superiore al 20 per cento del totale dei soci, persone che non possiedono i requisiti soggettivi prescritti, in relazione alla specifica attività della cooperativa.

Sono espressamente escluse le cooperative di consumo, e quelle costituite per la costruzione, l'acquisto ed il godimento di alloggi.

3) *La responsabilità limitata e la responsabilità sussidiaria.*

Il problema è affrontato dall'articolo 5, che sostituisce l'articolo 2515 del codice civile.

La soluzione da noi proposta accoglie il principio generale della responsabilità limitata al solo patrimonio sociale, salvo il caso in cui l'atto costitutivo preveda la responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, sino ad un importo determinato, superiore — ovviamente — alla quota di capitale conferito.

4) *Le forme di cooperazione regolate da leggi speciali.*

L'articolo 7 del progetto, che sostituisce l'articolo 2517 del codice civile, prevede, come regola, che la disciplina det-

tata in via generale trovi applicazione per tutte le società cooperative, ossia che essa è posta in termini di inderogabilità.

Le eventuali possibilità di deroga, per aspetti specifici, sono puntualmente previste dalle singole norme che regolano situazioni particolari (si veda la norma derogatoria prevista dal quinto comma dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2512 del codice civile).

Il problema è oggettivamente fra i più difficili: si è ritenuto di proporre una scelta che, tenendo fermo il principio della necessaria uniformità dei connotati fondamentali della cooperazione, consenta tuttavia quelle singole eccezioni che risultino giustificate da realtà affatto particolari.

5) *La mutualità fra imprese non cooperative. I consorzi di cooperative.*

L'articolo 4 del progetto, che sostituisce l'articolo 2514 del codice civile, consente l'assunzione della quota di partecipazione nel consorzio solo quando non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto e lo scopo sociale della cooperativa.

Lo stesso concetto è ribadito nell'articolo 2541-*decies*, introdotto dall'articolo 24 del progetto.

Altro e diverso problema è quello dell'ammissibilità, quale forma di cooperazione consentita e tutelata dalla legge, di forme associative fra imprese non cooperative.

Su questo punto la scelta del nostro progetto è nel senso di ricomprendere nell'ambito della cooperazione le società fra imprese ispirate a principi di mutualità, quando gli imprenditori possiedano secondo le norme generali i requisiti soggetti prescritti per entrare a far parte di una società cooperativa. In altre parole, trova applicazione anche in questo caso l'articolo 2 del progetto, che sostituisce l'articolo 2512 del codice civile, e in particolare il quinto comma del nuovo articolo 2512, il quale fa salva la legislazione speciale.

Si vedano anche, per taluni aspetti particolari, gli articoli 51, 52 e 53 del progetto.

6) *Le unità cooperative.*

Il nostro progetto, accogliendo quella che si è ormai affermata come tendenza prevalente, prevede il nuovo istituto della « unità cooperativa ».

L'unità cooperativa è disciplinata in dettaglio dagli articoli 23 e 24. Si è ritenuto di limitare la normativa ai tratti essenziali, che ne definisce i connotati, e di ricondurne il regime, per quanto possibile, a quello proprio delle società cooperative ordinarie, ferme restando le peculiarità strettamente connesse con le ragioni che ne consigliano l'introduzione nel nostro ordinamento.

7) *La vigilanza e i controlli.*

A questo argomento è dedicata una cospicua parte del progetto (articoli da 25 a 49).

Sarebbe da ritenere che spetti proprio agli istituti, ed in particolare alle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela riconosciute come tali a norma di legge, ed ai loro meccanismi operativi, la possibilità che la cooperazione operi quel salto di qualità auspicato da un vasto arco di forze culturali e politiche.

Non v'è dubbio che andrebbe riaffermata la necessità di una chiara differenziazione di regime fra una cooperazione che si riconduce ad una vera e propria ideologia della mutualità, come modo di operare per la soluzione dei maggiori problemi individuali, ed una cooperazione che invece ne usa, pur correttamente, le strutture legislative, senza tuttavia ricollegarsi ad uno dei possibili poli nazionali in cui si articola o può articolarsi il movimento cooperativo.

Le esperienze legislative di altri paesi europei (e per molti non si può certo dire che siano prevaricatori nei riguardi delle fondamentali libertà dell'individuo) sono assai significative in questo campo.

D'altra parte sono emerse perplessità di indole giuridica, che avrebbero potuto investire anche la legittimità costituzionale,

che hanno sconsigliato l'obbligatorietà dell'adesione o affidamento alle centrali cooperative riconosciute.

Onorevoli colleghi, dopo le succinte argomentazioni che abbiamo appena svolte, riteniamo che non sia necessario, né opportuno, appesantire il discorso con ulteriori annotazioni sull'articolato della presente proposta.

Riteniamo soltanto, in conclusione, di sottolineare ancora la necessità che la riforma della disciplina generale delle im-

prese cooperative, nei termini pragmatici di cui si è più sopra detto, è oramai più che necessaria, imposta dalla realtà operativa e dai problemi, spesso nuovi, posti dallo sviluppo del settore.

Speriamo, pertanto, che la presente proposta di legge possa essere considerata, presso i vari settori politici e parlamentari, un utile strumento di discussione conclusiva, in modo che il parlamento possa rapidamente dare alla cooperazione la nuova legge da tutti auspicata.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE
PER LE IMPRESE COOPERATIVE

ART. 1.

L'articolo 2511 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2511. — (*Società cooperative: scopo mutualistico*). — Sono cooperative le società a capitale variabile che si propongono di favorire nell'ambito dei più ampi interessi del paese gli interessi economici, nonché sociali e culturali dei loro aderenti mediante lo svolgimento di un'attività economica alla quale essi prendono parte in qualità di consumatori dei relativi beni e servizi ovvero di fornitori di lavoro o di beni o servizi da essi direttamente prodotti ricavandone, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, vantaggi proporzionali alla loro partecipazione all'attività sociale.

L'atto costitutivo può prevedere lo svolgimento dell'attività della cooperativa con non soci, salvo contraria disposizione di legge, e con l'osservanza delle norme concernenti la distinta indicazione e destinazione dei relativi risultati di gestione ».

ART. 2.

L'articolo 2512 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2512. — (*Numero minimo e requisiti dei soci*). — La società cooperativa deve avere almeno nove soci. Qualora il numero dei soci diminuisca a meno di nove, si dovrà procedere alla reintegrazione nel termine massimo di un anno. Trascorso tale termine, gli amministratori devono convocare l'assemblea affinché questa adotti entro novanta giorni dalla scadenza predetta i provvedimenti relativi alla liquidazione. In difetto, lo scioglimento della società e la nomina del liquida-

tore sono disposti dall'ufficio dell'autorità di vigilanza.

Per le cooperative di consumo e per le cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, il numero minimo di soci, previsto al comma precedente, è elevato rispettivamente a cinquanta e venticinque.

I requisiti per l'acquisto e la conservazione della qualità di socio sono determinati dallo statuto sociale in riferimento all'oggetto della società ed al conseguente contenuto della prestazione che il socio deve effettuare alla società o ricevere dalla stessa.

È esclusa in ogni caso la partecipazione di soci che svolgano un'attività concorrente rispetto a quella della società.

In particolare:

a) i soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere lavoratori ovvero fornitori di beni e servizi da essi direttamente prodotti ed esercitare la professione, l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini;

b) i soci delle cooperative che hanno per oggetto la conservazione, la lavorazione, la trasformazione ed alienazione dei prodotti ittici da loro forniti, devono esercitare professionalmente un'attività di pesca;

c) i soci delle cooperative di consumo non possono essere titolari o partecipi di una impresa commerciale avente lo stesso oggetto della cooperativa;

d) i soci delle cooperative che hanno come oggetto la conduzione a qualsiasi titolo di fondi rustici devono essere coltivatori diretti o lavoratori manuali della terra o tecnici o amministrativi il cui lavoro sia utile per il conseguimento dello oggetto sociale, salvo che oggetto del loro conferimento sia stata la semplice concessione in godimento del fondo di loro proprietà;

e) i soci delle cooperative che hanno per oggetto la conservazione, la lavorazione, la trasformazione ed alienazione dei

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prodotti agricoli da loro forniti, devono essere titolari di un'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135;

f) i soci delle cooperative costituite per la costruzione, l'acquisto ed il godimento, a qualsiasi titolo, di alloggi e i coniugi con essi conviventi, non debbono essere proprietari di una abitazione nello stesso comune di residenza.

Salvo per le cooperative di consumo e per quelle costituite per la costruzione, l'acquisto e il godimento di alloggi, possono essere ammessi come soci, in una percentuale non superiore al 20 per cento del numero dei soci, elementi tecnici e amministrativi che non abbiano i requisiti soggettivi richiesti per le diverse categorie di società cooperative.

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali.

Nel caso in cui i consumatori di beni o servizi ovvero fornitori di lavoro o di beni e servizi siano imprese familiari di cui all'articolo 230-bis queste possono essere ammesse come soci e partecipano all'elettorato attivo e passivo tramite un loro membro all'uopo delegato ».

ART. 3.

L'articolo 2513 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2513. — (*Partecipazione e variazione dei soci*). — Ogni socio, qualunque sia la partecipazione al capitale e all'attività sociale, ha diritto ad un voto nelle assemblee, salvo che si tratti di persone giuridiche per le quali l'atto costitutivo preveda l'attribuzione di più voti, ma non oltre il numero di cinque, in relazione all'ammontare della loro quota oppure al numero dei loro membri.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazioni all'atto costitutivo ».

ART. 4.

L'articolo 2514 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2514. — (*Partecipazione della cooperativa ad altre società e consorzi*). — La società cooperativa può essere socia di altra società di qualsiasi tipo o di consorzi.

L'assunzione di tali partecipazioni, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura e l'oggetto della partecipazione possono risultare, ad avviso degli organi di vigilanza, sostanzialmente modificati l'oggetto e lo scopo della società cooperativa ».

ART. 5.

L'articolo 2515 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2515. — (*Responsabilità per le obbligazioni sociali*). — Nella società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità limitata.

Tuttavia, l'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza della società, i soci rispondono sussidiariamente e solidalmente fino ad una determinata somma, superiore della propria quota, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente a norma dell'articolo 2541. In tal caso, nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società cooperativa è a responsabilità sussidiaria dei soci.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 e che pertanto non siano disciplinate dalle norme del presente capo ».

ART. 6.

L'articolo 2516 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2516. — (*Norme applicabili*). — Alle società cooperative si applicano le disposizioni riguardanti i conferimenti (articolo 2342 s.), le assemblee (articolo 2363 s.), gli amministratori (articolo 2380 s.), i sindaci (articolo 2397 s.), i libri sociali (articoli 2421 e 2422), il bilancio (articolo 2423 s.) e la liquidazione della società per azioni (articolo 2442 e s.), in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Il quinto, il sesto ed il settimo comma dell'articolo 2383, il secondo comma dell'articolo 2436 e l'articolo 2437-*bis* non si applicano alle società cooperative. Tali società non sono inoltre tenute alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2385, dall'ultimo comma dell'articolo 2435, dal primo comma dell'articolo 2436, dal quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2449, dal terzo comma dell'articolo 2450-*bis* e dal quarto comma dello articolo 2452.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, al conferimento del godimento di fondi rustici non si applicano le disposizioni dell'articolo 2343. La valutazione è rimessa all'accordo delle parti ».

ART. 7.

L'articolo 2517 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2517. — (*Leggi speciali*). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le società cooperative, comprese quelle che esercitano il credito e l'assicurazione, le casse rurali ed artigiane, le cooperative per la costruzione, l'acquisto ed il godimento di case popolari ed economiche, i consorzi agrari e le altre cooperative e loro consorzi regolate dalle leggi speciali ».

ART. 8.

L'articolo 2518 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2518. — (*Atto costitutivo*). — La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione (articolo 2515), la sede della società e le eventuali sedi secondarie (articolo 2299);

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità limitata dei soci o limitata ad una somma superiore alle quote degli stessi;

5) la quota del capitale sottoscritta da ciascun socio (articolo 2520) ed i versamenti eseguiti;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti per la formazione del capitale sociale, nonché i diritti ed i doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale, e le eventuali prestazioni accessorie;

8) le condizioni per l'eventuale recesso (articolo 2526) e per l'esclusione (articolo 2527) dei soci;

9) le norme relative alla formazione del bilancio ed alla destinazione degli utili;

10) le norme di convocazione delle assemblee;

11) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale (articolo 2535);

12) la durata della società (articolo 2307).

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato ».

ART. 9.

L'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2519. — (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*). — Lo atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330 e pubblicato ai sensi dell'articolo 2330-bis.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità della società sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 ».

ART. 10.

L'articolo 2520 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2520. — (*Adempimenti amministrativi ed elenco dei soci con responsabilità sussidiaria*). — Entro due mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, gli amministratori devono chiedere alla competente autorità di vigilanza l'iscrizione nell'albo regionale della cooperazione e nello schedario generale della cooperazione.

Nelle società cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, gli amministratori devono allegare al bilancio annuale, per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, inviandone altresì copia alla competente autorità di vigilanza, un elenco aggiornato dei soci, dal quale risultino le variazioni prodottesi rispetto al bilancio precedente quanto alle persone dei soci ed all'ammontare complessivo della loro responsabilità sussidiaria ».

ART. 11.

La sezione III del Capo I del titolo sesto del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente:

SEZIONE III.

DELLE QUOTE SOCIALI

« ART. 2521. — (*Quote sociali*). — Il limite massimo della quota di capitale del socio non può essere superiore a lire cinque milioni. Per le cooperative di produzione e lavoro, di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, di produzione terreni e per le cooperative edilizie tale limite è di lire dieci milioni. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni sulla base dei mutamenti di valore della moneta calcolati secondo gli appositi indici ISTAT, adegua automaticamente, se in aumento, i limiti massimi della quota di capitale del socio.

L'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a lire 10.000. Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti degli enti consorziati previsti dagli articoli 2541-*decies* e seguenti.

Le società cooperative legalmente costituite prima del 31 dicembre 1980 non sono tenute ad adeguare il valore delle quote già versate al limite minimo stabilito al comma precedente ».

« ART. 2522. — (*Divieto di anticipazione sulle quote o rimborso prestiti dei soci*). — La società cooperativa non può fare anticipazioni sulle quote ai propri soci, né rimborsare le quote stesse ai medesimi se non per effetto della loro perdita della qualità di soci.

I mutui e le anticipazioni dei soci alle società cooperative sono regolati da leggi speciali ».

« ART. 2523. — (*Trasferibilità delle quote*). — Le quote non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli

amministratori; in caso di diniego, non fondato sul difetto da parte dell'eventuale cessionario dei requisiti per l'appartenenza della società, il socio ha diritto di recedere dalla società ».

« ART. 2524. — (*Mancato pagamento delle quote*). — Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527 (articoli 2286 e 2344) ».

« ART. 2525. — (*Ammissione di nuovi soci*). — L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione deve essere adottata entro due mesi dalla presentazione della domanda, comunicata con raccomandata all'interessato entro quindici giorni ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio precedente lo abbia stabilito, il nuovo socio è tenuto a versare, oltre l'importo della quota, un sovrapprezzo determinato per l'esercizio sociale nel quale avviene la sua ammissione tenuto conto della riserva legale e delle riserve patrimoniali disponibili risultanti dal bilancio anzidetto. Detto sovrapprezzo va ad incrementare le riserve disponibili.

Contro il diniego di ammissione, l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri, entro un mese da quando abbia ricevuta notizia del provvedimento.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione di tale ricorso, il collegio dei probiviri, sentiti gli amministratori ed il ricorrente, formula parere o proposte al consiglio di amministrazione, il quale provvede in via definitiva nel mese seguente alla pronuncia del collegio dei probiviri.

Esaurito il procedimento di cui ai due capoversi precedenti, l'interessato può denunciare il rifiuto della propria ammissione all'associazione nazionale preposta alla vigilanza della cooperativa oggetto della controversia, la quale, se accerta, dopo avere sentito le parti, il proposito ingiustificato della cooperativa di non ammet-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tere nuovi soci, intima alla stessa di provvedere all'ammissione, entro trenta giorni. In difetto, l'autorità di vigilanza adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni in tema di vigilanza sugli enti cooperativi ».

« ART. 2526. — (*Recesso del socio*). — Il recesso del socio è ammesso in caso di modificazione essenziale dell'oggetto sociale, di cambiamento di regime di responsabilità, di divieto ingiustificato di cessione della quota, di trasferimento della sede sociale o dei centri operativi che rende impossibile o gravemente difficoltosa la partecipazione del socio all'attività sociale.

Il recesso è altresì ammesso negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; ove gli amministratori, che dovranno esaminarla entro trenta giorni, ne riscontrino la fondatezza, dovranno farne annotazione nel libro dei soci, dando di ciò notizia all'interessato. In caso negativo, gli amministratori dovranno darne comunicazione entro il termine predetto al socio, il quale potrà impugnare la decisione entro trenta giorni successivi al collegio dei probiviri che dovrà decidere entro tre mesi.

La dichiarazione di recesso, se accolta dagli amministratori o riconosciuta valida dal collegio dei probiviri, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo ».

« ART. 2527. — (*Esclusione del socio*). — La esclusione di un socio, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, ed in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.

L'esclusione ha luogo altresì quando vengono meno i requisiti soggettivi per la appartenenza alla società.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci, e deve essere comunicata con raccomandata al socio entro quindici giorni ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio dei probiviri che, se richiesto dal socio, deve sospendere l'esecuzione della deliberazione fino alla pronuncia nel merito ».

« ART. 2528. — (*Morte del socio*). — In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, gli eredi in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio hanno diritto alla continuazione del rapporto sociale.

In caso di pluralità di eredi, la continuazione del rapporto sociale potrà aver luogo soltanto con uno di essi quale rappresentante comune, designato dagli interessati, salvo che la quota sia divisibile per il numero degli eredi e gli amministratori consentano tale frazionamento ».

« ART. 2529. — (*Liquidazione della quota del socio uscente*). — Nel caso di recesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2526, o di esclusione ai sensi del primo comma dell'articolo 2527, o di morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio; il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Nel caso di recesso ai sensi del primo comma dell'articolo 2526 o di esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2527, la liquidazione deve aver luogo entro tre mesi da quando la dichiarazione di recesso o il provvedimento di esclusione sono divenuti efficaci, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, salvo che l'interessato chieda che alla stessa si proceda secondo le disposizioni del comma precedente.

Nella liquidazione della quota deve tenersi conto dell'eventuale sovrapprezzo pagato dal socio all'ingresso nella società e dall'incremento delle risorse disponibili

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

verificatosi durante la permanenza del suo rapporto con la stessa.

L'atto costitutivo può prevedere criteri diversi ».

« ART. 2530. — (*Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi*). — Il socio che cessa di far parte delle società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della eventuale responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto ».

« ART. 2531. — (*Creditore particolare del socio*). — Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del socio debitore. In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307 ».

ART. 12.

L'articolo 2532 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2532. — (*Assemblea*). — Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle deliberazioni devono essere determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che l'assemblea, ordinaria e straordinaria, sia validamente costituita e deliberi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei voti partecipanti. Tuttavia l'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, non può essere costituita con la partecipazione di un numero di voti inferiore alla metà di quelli esistenti nell'ambito sociale, e le deliberazioni relative non sono valide se non sono adottate con consenso di almeno un terzo dei voti ora detti, quando riguardano la modificazione dei diritti e doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale, o delle prestazioni accessorie o del regime di responsabilità dei soci, oppure il trasferimento della sede o dei centri operativi ai sensi dell'articolo 2526, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato della società.

Per le società cooperative che abbiano non meno di 1000 soci è previsto lo svolgimento dell'assemblea straordinaria in terza convocazione, da indire entro otto giorni dalla data stabilita per quella di seconda convocazione. In tale assemblea il numero dei soci partecipanti e dei voti favorevoli necessari per la validità della costituzione e delle deliberazioni è ridotto ad un ventesimo di quelli esistenti nello ambito sociale purché partecipino direttamente o per delega non meno di 100 soci.

Spetta all'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 2364, la approvazione del programma economico annuale dell'attività della cooperativa, con relativo bilancio di previsione, e degli eventuali programmi economici pluriennali ».

ART. 13.

L'articolo 2533 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2533. — (*Assemblee separate*). — Quando la società cooperativa ha non meno di 500 soci e svolge la propria attività in più comuni, l'assemblea può essere costituita da delegati eletti dalle assemblee separate, convocate nella località dove risiedono non meno di 50 soci.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi su piano interregionale, l'assemblea separata

potrà essere convocata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultima parte del precedente comma, nel capoluogo di ciascuna regione o in quella località dove risiede la maggioranza dei soci della regione stessa.

Nell'atto costitutivo devono essere stabilite le modalità per le convocazioni e lo svolgimento delle assemblee separate e per la nomina dei delegati all'assemblea regionale.

Le assemblee separate devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata elegge i propri delegati, che devono essere soci, in modo che siano rappresentate su ogni argomento la maggioranza e le minoranze. Il mandato conferito ai delegati non è impegnativo, salvo espressa dichiarazione relativa ad argomenti specifici.

Le deliberazioni dell'assemblea separata non possono essere impugnate. L'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea generale è consentita, oltre che agli amministratori ed ai sindaci, ai delegati che siano stati assenti o dissenzienti nell'assemblea stessa ed ai soci che siano stati assenti o dissenzienti nelle assemblee separate.

Le disposizioni che precedono si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. Esse si applicano altresì alle cooperative il cui atto costitutivo preveda comunque lo svolgimento delle assemblee separate, anche in difetto delle condizioni previste dal presente articolo ».

ART. 14.

L'articolo 2534 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2534. — (*Rappresentanza nell'assemblea*). — Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sentare più di tre soci. I piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 possono conferire la rappresentanza al coniuge, oppure anche ad un parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado purché partecipi nell'esercizio dell'impresa. Tale facoltà è attribuita anche al socio delle cooperative di consumo ed edilizie di abitazioni, purché il delegato sia con lui convivente.

La delega deve essere data per iscritto e per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita agli amministratori, sindaci e dipendenti della società ».

ART. 15.

L'articolo 2535 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2535. — (*Consiglio di amministrazione*). — L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da soci o da rappresentanti di persone giuridiche socie.

Gli amministratori devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato e ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci ».

ART. 16.

L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« ART. 2536. — (*Collegio dei probiviri*). — Ogni cooperativa deve costituire un collegio di probiviri composto di tre mem-

bri effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea anche tra non soci, i quali durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili ».

« ART. 2536-bis. — (*Funzione del collegio dei probiviri*). — La società ed i soci sono obbligati a rimettere al collegio dei probiviri, la risoluzione di tutte le controversie, anche tra soci, inerenti al rapporto sociale, comprese quelle relative al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonché alla determinazione della quota di liquidazione spettante al socio uscente o agli eredi del socio defunto.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Sentite le parti interessate, i probiviri decidono secondo diritto ed equità, quali arbitri amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità.

La decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, salvo diverso accordo delle parti o particolari necessità istruttorie: in quest'ultima ipotesi il termine può essere prorogato dai probiviri per una sola volta e per non più di eguale periodo di tempo.

La decisione del collegio dei probiviri deve essere comunicata dal Presidente del collegio dei probiviri agli interessati ed alla società con lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata ».

« ART. 2536-ter. — (*Impugnazione delle decisioni dei probiviri*). — Le decisioni del collegio dei probiviri possono essere impugnate nei casi in cui la legge ammette l'impugnazione dei lodi emessi da arbitri amichevoli compositori.

Quando non può proporsi l'impugnazione a norma del comma precedente, nonostante qualunque rinuncia la decisione è soggetta a revocazione nei casi indicati ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Le impugnazioni si propongono davanti al tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione nei casi di cui al primo comma ed in quello di due anni dalla comunicazione nei casi di revocazione ».

ART. 17.

Dopo l'articolo 2536-ter è aggiunta la seguente sezione con gli articoli in essa contenuti:

SEZIONE IV-BIS.

GESTIONE E PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

« ART. 2536-quater. — (*Bilancio e conto profitti e perdite*). — Il bilancio annuale di esercizio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti secondo modelli stabiliti dall'autorità governativa, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Tali modelli devono essere predisposti, per le diverse categorie di società cooperative, nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società per azioni in quanto applicabili.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività mutualistica, distinti secondo gli eventuali diversi settori operativi, rispetto ai dati inerenti all'attività svolta con i terzi o comunque afferenti a proventi diversi.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle società cooperative di consumo e ai consorzi agrari.

La relazione degli amministratori deve essere fatta nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 249-bis in quanto applicabili ».

« ART. 2536-quinquies. — (*Prestazioni dei soci e diritti relativi*). — I beni oggetto della prestazione dei soci alla società, anche se da questa trasformati, non formano parte del patrimonio sociale, a meno

che essi siano stati venduti alla società. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, si presume attribuito dai soci alla società il potere di liberamente amministrare tali beni ed anche di concederli in garanzia ».

« ART. 2536-*sexies*. — (*Destinazioni di bilancio*). — L'utile netto di esercizio è costituito, nelle cooperative che non ricevono prestazioni di attività o di beni da parte dei loro soci, dall'intero eccedente attivo di bilancio. Nelle cooperative che si avvalgono della prestazione di attività o di beni dei soci, l'utile netto di esercizio è costituito dall'eccedente attivo di bilancio risultante dopo la detrazione di quanto dovuto ai soci per la prestazione da essi effettuata fino alla concorrenza del prezzo corrente di mercato della stessa.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il 20 per cento degli utili netti annuali.

La quota di utili, che non è assegnata alla riserva legale, deve essere destinata in ragione di almeno il 5 per cento per scopi educativi, culturali e assistenziali.

La parte residua degli utili può essere destinata, dall'assemblea dei soci, alla costituzione di riserve statutarie, alla distribuzione tra i soci in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, e a titolo di dividendo, che non può superare la misura degli interessi massimi percepiti dai detentori dei buoni postali fruttiferi ragguagliati al capitale effettivamente versato.

Salvo quanto stabilito nei commi successivi, le riserve statutarie sono divisibili tra i soci in rapporto alla loro partecipazione alla attività sociale.

Gli utili conseguiti dall'attività svolta con i terzi, le plusvalenze di cui al successivo articolo 2536-*novies*, le donazioni, i contributi in conto capitali corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici o privati devono essere accantonati in apposito fondo del passivo.

Tale fondo e la riserva legale non sono mai ripartibili tra i soci né imputabili a capitale sociale.

In deroga a quanto disposto dai precedenti commi e limitatamente alle cooperative di consumo ed ai consorzi agrari è sempre vietata l'imputazione a capitale e la distribuzione fra i soci di tutte le riserve. L'atto costitutivo può prevedere la istituzione di fondi formati da somme versate dai soci o trattenuti ai medesimi in rapporto alle prestazioni cui essi sono tenuti. A tali fondi non sono applicabili le norme dei commi quinto e sesto del presente articolo ».

« ART. 2536-septies. — (*Diminuzione del capitale*). — In caso di perdite che riducono il capitale per oltre un terzo rispetto alla media dei bilanci di esercizio del biennio precedente, si dovrà procedere alla reintegrazione dello stesso o alla riduzione dell'importo delle quote dei soci ove entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non potrà procedersi alla liquidazione delle quote da rimborsare in conseguenza di recesso o di esclusione fino a quando, per effetto dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma oppure per l'ammissione di nuovi soci, la diminuzione del capitale non risulti inferiore ad un terzo dell'ammontare dello stesso ».

« ART. 2536-octies. — (*Utilizzazione dei fondi di riserva indisponibili*). — Il fondo indisponibile per i soci di cui al sesto comma del precedente articolo 2536-sexies non può essere impiegato per colmare le perdite verificatesi nelle gestioni mutualistiche, salvo autorizzazione della competente autorità di vigilanza ».

« ART. 2536-novies. — (*Rivalutazione del patrimonio delle cooperative*). — Le cooperative possono procedere alla rivalutazione del patrimonio o di parte di esso. La relativa deliberazione potrà essere adottata dall'assemblea soltanto sulla base di una apposita relazione di revisione e dovrà essere preventivamente approvata dalla competente autorità di vigilanza, la quale po-

trà anche stabilire i criteri, le misure e le modalità di tale rivalutazione, nonché della destinazione della riserva di rivalutazione.

La riserva di rivalutazione servirà in primo luogo per ammortizzare le perdite sociali e per colmare le insufficienze del fondo di ammortamento.

Il residuo della riserva di rivalutazione dovrà essere impiegato per aumentare proporzionalmente i fondi di riserva disponibili ed indisponibili esistenti alla data di rivalutazione ».

« ART. 2536-*decies*. — (*Devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione*). — Allo scioglimento della società cooperativa i fondi di riserva indisponibili di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 2536-*sexies* dovranno essere devoluti a beneficio di altre società cooperative o di specifiche iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le previsioni statutarie, o, in difetto, per deliberazione dell'assemblea con l'approvazione della competente autorità di vigilanza sentita la associazione nazionale di promozione, assistenza, rappresentanza e revisione cui la cooperativa abbia aderito ».

ART. 18.

L'articolo 2537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2537. — (*Modificazioni dell'atto costitutivo*). — Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2536, in quanto riferibili alle società cooperative.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2499.

Le società cooperative non possono essere trasformate o incorporate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata alla unanimità ».

ART. 19.

L'articolo 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2538. — (*Fusione*). — La fusione di società e l'incorporazione di società ordinaria in società cooperativa sono regolate dalle disposizioni degli articoli 2501 e 2504 ».

ART. 20.

L'articolo 2539 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2539. — (*Scioglimento*). — La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il numero 4), nonché per la perdita del capitale sociale ».

ART. 21.

L'articolo 2540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2540. — (*Insolvenza*). — Qualora la società cooperativa versi in stato di insolvenza, l'autorità di vigilanza dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente. Il commissario liquidatore deve promuovere senza indugio la dichiarazione giudiziale di insolvenza da parte del tribunale competente, salvo che questo vi abbia già provveduto su istanza dei creditori della società.

Le società cooperative, qualunque sia la natura dell'attività da esse svolta, non sono soggette a fallimento ».

ART. 22.

L'articolo 2541 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2541. — (*Responsabilità sussidiaria dei soci*). — Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, questi, in

caso di liquidazione coatta amministrativa per insolvenza, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente dal commissario liquidatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi ».

ART. 23.

Dopo l'articolo 2541 del codice civile è inserita la seguente sezione con gli articoli in essa indicati:

SEZIONE VI-BIS.

FORME SEMPLIFICATIVE DI ORGANIZZAZIONE COOPERATIVA

« ART. 2541-bis. — (*Unità cooperativa. Nozione*). — L'unità cooperativa è composta da non meno di tre soci e da non più di otto. Qualora abbia ad oggetto la prestazione di servizi, può avere fino ad un massimo di venticinque soci. Qualora tali servizi siano di carattere esclusivamente culturale, ricreativo e sportivo, il numero massimo dei soci è elevato a 100.

L'unità cooperativa deve limitare la propria attività a favore dei soci; se questa è rivolta a terzi, deve essere organizzata esclusivamente col lavoro dei soci.

Tale attività deve altresì essere limitata ad un solo luogo di esercizio e ad un solo oggetto specificamente individuato. Non possono comunque essere svolte in forma di unità cooperativa le attività di distribuzione commerciale, di credito e di assicurazione.

La denominazione sociale, comunque formata, deve includere la dizione di "unità cooperativa" ».

« ART. 2541-ter. — (*Norme applicabili*). All'unità cooperativa sono applicabili le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni seguenti. In ogni caso si applicano le dispo-

sizioni riguardanti il diritto di voto (articolo 2513) e la previsione delle riserve disponibili ed indisponibili (articolo 2536-*quinquies*) ».

« ART. 2541-*quater*. — (Costituzione). — L'atto costituzionale dell'unità cooperativa, con lo statuto che ne forma parte integrante, redatto per scrittura privata dei membri promotori, deve essere depositato da uno di essi, che si rende garante della autenticità delle sottoscrizioni degli altri, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per la omologazione. La sottoscrizione del membro presentatore sulla domanda medesima è autenticata dal cancelliere del Tribunale che ne riceve il deposito.

Il decreto del tribunale, che approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa, dispone l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, a seguito della quale l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica ».

« ART. 2541-*quinquies*. — (Organizzazione e funzionamento). — Lo statuto dell'unità cooperativa deve contenere l'indicazione della misura dell'eventuale partecipazione di capitale degli aderenti ed i criteri di formazione della stessa, nonché l'indicazione degli organi dell'unità e le regole di funzionamento dei medesimi e di svolgimento di attività dell'ente. Quest'ultima deve comunque essere annualmente rispecchiata nei modelli di bilancio stabiliti, per i diversi settori operativi, dalla competente autorità di vigilanza.

Per le obbligazioni dell'unità cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della stessa ».

« ART. 2541-*sexies*. — (Pubblicità degli atti). — Copia del bilancio annuale dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti deve essere depositata entro trenta giorni dalla loro deliberazione presso il registro delle imprese.

Gli atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'unità cooperativa sono esenti da ogni imposta o tassa ».

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

« ART. 2541-septies. — (*Trasformazione in società cooperativa*). — L'unità cooperativa può deliberare in qualunque momento, ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge, la propria trasformazione in società cooperativa con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2498, in quanto applicabili ».

« ART. 2541-octies. — (*Scioglimento*). — Addivenendosi allo scioglimento, comunque determinato, dell'unità cooperativa, deve procedersi alla liquidazione della stessa. La nomina del liquidatore è effettuata d'ufficio dal presidente del tribunale su istanza di un socio o dell'associazione nazionale di promozione, assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico alla cui vigilanza è sottoposta, ove i soci non vi provvedano entro quindici giorni dal verificarsi della causa di scioglimento; nel frattempo, coloro ai quali sia stata attribuita la funzione di amministratore non possono compiere nuove operazioni, altrimenti sottostanno a responsabilità personale illimitata e solidale.

Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato in corrispondenza delle previsioni statutarie, fatta salva l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2536-decies ».

ART. 24.

Dopo l'articolo 2541-octies del codice civile è inserita la seguente sezione con gli articoli in essa indicati:

SEZIONE VI-TER.

CONSORZI

TRA SOCIETÀ COOPERATIVE

« ART. 2541-novies. — (*ConSORZI di società cooperative*). — Le società cooperative legalmente costituite che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economica, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiori a cinque;

b) la sottoscrizione di un capitale non inferiore a lire 2.000.000, di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate non possono essere rappresentate da azioni.

I consorzi fra cooperative di pescatori lavoratori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500 mila di cui deve essere versata almeno la metà ».

« ART. 2541-*decies*. — (ConSORZI DI COOPERATIVE AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI). — I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti ai sensi delle leggi speciali devono costituirsi in società cooperativa. Ad essi si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, per conseguire il decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato debitamente firmata dal presidente;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo firmato dal presidente. A tali consorzi possono partecipare anche consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti e in tale ipotesi l'attività istituzionale può essere svolta anche direttamente dalle cooperative consorziate ».

« ART. 2541-*undecies*. — (ConSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE). — I contratti tra più

società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo e dall'articolo seguente, dalle norme di cui al capo II del titolo X del codice civile in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso l'albo regionale degli enti cooperativi, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile e deve essere data pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ove il consorzio ha sede. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile, se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato ».

« ART. 2541-*duodecies*. — (*Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi*). — I consorzi costituiti ai sensi degli articoli precedenti e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2541-*undecies*, secondo comma, sono soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 25.

La sezione VII del capo I del titolo VI del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: SEZIONE VII — DELLA VIGILANZA E DEI CONTROLLI.

« ART. 2542. — (*Vigilanza e controllo sugli enti cooperativi*). — Gli enti cooperativi sono sottoposti alla vigilanza ed ai

controlli degli organi dello Stato, delle regioni e delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dallo Stato o dalle regioni a statuto speciale che ne hanno il potere. Le società di cui agli articoli 2511 e seguenti che non aderiscono ad una associazione nazionale di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta ai sensi del comma precedente, potranno affidarsi secondo le norme di legge ad una associazione la quale esercita su di esse le revisioni periodiche della gestione ed effettuerà la certificazione del bilancio ed ogni altra forma di controllo ritenuto opportuno. In difetto le predette revisioni e certificazioni saranno effettuate dalla Commissione regionale per la cooperazione.

Coloro che, operanti per conto di una associazione di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo e della Commissione regionale per la cooperazione vengono dalla stessa incaricati di procedere alle revisioni, alla verifica e alla certificazione del bilancio, assumono le responsabilità di carattere civile e penale conseguenti ».

« ART. 2543. — (*Gestione commissariale*). — In caso di irregolare funzionamento delle società e delle unità cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e affidare la gestione dell'ente ad un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa ».

« ART. 2544. — (*Scioglimento per atto delle autorità*). — Le società cooperative e le unità cooperative, che per due anni consecutivi non hanno compiuto atti di gestione, o che, ad avviso dell'associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale abbiano aderito o, in difetto, della commissione regionale della cooperazione

non siano in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario liquidatore ».

« ART. 2545. — (*Sostituzione dei liquidatori*). — In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa o di una cooperativa, l'autorità governativa può sostituire il liquidatore o i liquidatori nominati dall'Ente e se essi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria richiederne la sostituzione al tribunale ».

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, PREVISIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 26.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Vigilanza*). — Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui denominazione viene modificata in quella di "Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione", è attribuito il compito di coordinare le attività ed iniziative di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato in materia di cooperazione, e di completare le funzioni relative alla vigilanza sul movimento cooperativo secondo le norme della presente legge.

La vigilanza sugli enti cooperativi, prevista dall'articolo 2542 e seguenti del codice civile, è attribuita al Ministero del

lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione che la esercita in via ordinaria tramite le associazioni di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della presente legge, nonché alle regioni che vi provvedono tramite le commissioni regionali per la cooperazione secondo le seguenti norme. Sono fatti salvi i controlli di carattere tecnico inerenti allo svolgimento dell'attività, che norme speciali attribuiscono ad altri ministeri o enti ».

ART. 27.

(Adesione dell'ente cooperativo all'associazione nazionale di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela).

Gli enti cooperativi che intendono aderire ad una associazione nazionale di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge, devono presentare domanda di ammissione entro due mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Qualora tale adesione non venga accordata da detta associazione entro due mesi o nell'ulteriore termine di tre mesi da un'altra, o il rapporto di adesione venga meno in qualunque momento rispetto ad una associazione e non venga nei tre mesi successivi ripristinato con la stessa o con altra associazione, l'ente cooperativo potrà volontariamente affidarsi alle associazioni stesse per la revisione e certificazione dei bilanci. In difetto di adesione e di affidamento, la revisione e la certificazione saranno effettuate dalla commissione regionale per la cooperazione.

Il rapporto di affidamento non comporta per la società cooperativa, nei confronti dell'associazione di assistenza e tutela, obblighi diversi da quelli inerenti alla sottoposizione alla vigilanza dell'associazione, e non attribuisce alla società medesima i diritti che conseguono all'appartenenza alla associazione in forza del rapporto di adesione.

ART. 28.

(Cessazione del rapporto di affidamento).

Il rapporto di affidamento dura per tre esercizi e non può cessare per volontà della società cooperativa affidata, salvo che questa consegua in qualunque momento la adesione alla associazione medesima o ad altra associazione di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta.

Entro il termine di tre mesi antecedenti alla chiusura dell'ultimo esercizio del periodo di affidamento ad una associazione, la società cooperativa può chiedere di essere affidata per i tre esercizi successivi, ad altra associazione di promozione, assistenza e tutela debitamente riconosciuta. In difetto, la commissione regionale provvede ai sensi dell'ultima parte del comma secondo dell'articolo precedente.

Il rapporto di affidamento può cessare per determinazione dell'associazione ove la società cooperativa non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni dell'associazione volte ad assicurare la regolarità della sua gestione e del suo funzionamento.

ART. 29.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Associazioni: compiti*). — Le associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute hanno il compito di esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti o affidati, curando principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti per legge ai fini del godimento di particolari agevolazioni;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnico-aziendale ed il regolare svolgimento delle attività dell'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività, procedendo alla certificazione del bilancio di esercizio.

Coloro che sono preposti allo svolgimento dei compiti anzidetti sono tenuti anche a dare consigli ed assistenza per il retto ed efficiente funzionamento dell'ente.

Non possono svolgere le funzioni di vigilanza di cui sopra, coloro che abbiano in atto un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente cooperativo soggetto alla vigilanza, che si trovino comunque in una situazione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni predette nei confronti dell'ente.

Si applicano in ogni caso ai revisori le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile relative alla nomina a sindaco ».

ART. 30.

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Il riconoscimento delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela viene concesso con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'articolo 12 del codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tremila enti cooperativi associati, dei quali non meno di mille devono essere società cooperative operanti in settori diversi, con l'indicazione per ciascun ente del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori in carica e delle altre persone specificamente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Per il riconoscimento di tali associazioni è necessario il parere del Consiglio superiore della cooperazione.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato ai sensi della presente legge.

Al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione compete la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a comprovare l'idoneità dell'associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

Quanto stabilito dal presente articolo non si applica — salvo diversa disposizione — nelle regioni a statuto speciale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di riconoscimento emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 31.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Vigilanza sulle associazioni*). — Le associazioni come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione e delle commissioni regionali per la cooperazione per quanto attiene alla osservanza delle disposizioni della presente legge.

Se una associazione non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentito il parere del Consiglio superiore della cooperazione ».

ART. 32.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Modalità della vigilanza da parte delle associazioni*). — Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati, le associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o le commissioni regionali, nei casi previsti dalla presente legge, sono tenute ad osservare le prescrizioni che saranno impartite dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Le associazioni e le commissioni regionali di cui sopra assumono nei confronti degli enti predetti tutte le responsabilità conseguenti all'operato dei loro revisori e delegati ».

ART. 33.

(*Ispezioni straordinarie*).

Il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione può disporre ed effettuare ispezioni straordinarie, anche su segnalazione dell'associazione nazionale di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale l'ente abbia aderito, o della regione competente per territorio.

ART. 34.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Potere dei revisori e degli ispettori*). — Gli enti sottoposti a revisione od ispezione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore o dell'ispettore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti, che fossero da loro richiesti.

Di ogni atto di revisione o di ispezione deve essere redatto processo verbale in due originali datati e sottoscritti, oltre che dal revisore o dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente revisionato o ispezionato, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro 15 giorni dalla data del verbale, l'ente predetto può presentare ulteriori osservazioni.

Uno degli originali dei verbali di revisione rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa alla regione competente. Nel caso di ispezione straordinaria, uno degli originali dei relativi verbali rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro viene trasmessa al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, nonché ai Ministeri ai quali spetta il controllo tecnico dell'attività degli enti ispezionati, qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano inerenti allo svolgimento dell'attività medesima.

Il revisore e l'ispettore sono tenuti al segreto di ufficio ».

ART. 35.

L'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Effetti delle revisioni e delle ispezioni*). — L'associazione o la commissione regionale nei casi previsti sono tenute a diffidare l'ente cooperativo ad esse aderenti ad eliminare senza indugio le irregolarità di funzionamento amministrativo e tecnico che abbiano riscontrato, assegnando all'uopo un congruo termine. In difetto di adempimento da parte dell'ente, l'associazione o la commissione regionale possono convocare senza indugio l'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, per l'adozione di tutte le deliberazioni occorrenti per la eliminazione delle irregolarità riscontrate e delle loro cause. A tale assemblea l'associazione o la commissione regionale hanno diritto di partecipare attraverso propri rappresen-

tanti, i quali dovranno riferire sugli accertamenti compiuti in sede di revisione ed illustrare i provvedimenti dei quali viene suggerita la adozione.

Non ottemperando l'ente, direttamente od eventualmente a seguito dell'assemblea di cui al comma precedente, ad eliminare le irregolarità riscontrate, l'associazione o la commissione regionale sono tenute a dare notizia al riguardo al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

In base a tale comunicazione, come pure a seguito delle ispezioni straordinarie, autonomamente effettuate ed a seguito della mancata ottemperanza dell'ente alla diffida rivoltagli dalla stessa, il Ministero predetto, senza previa ulteriore diffida ove le irregolarità risultino insanabili o di difficile eliminazione anche in rapporto all'atteggiamento tenuto dall'ente successivamente alla revisione od ispezione effettuata, adotta i provvedimenti di cui agli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione d'intesa con i ministeri e gli organismi competenti, qualora essi siano conseguenza di accertamenti di cui ai controlli di carattere tecnico attribuiti dalle leggi speciali ai ministeri ed organismi medesimi.

Il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione cura che i provvedimenti adottati in base al presente articolo siano annotati nell'albo regionale degli enti cooperativi e nello schedario generale di cui ai successivi articoli 53 e 56 ».

ART. 36.

L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Contributi e spese per le revisioni ed ispezioni)*. — Gli enti cooperativi dovranno versare all'associazione cui aderiscono o alla commissione regionale nei casi previsti un contributo per le spe-

se incontrate dalla stessa nello svolgimento dei compiti demandate, nella misura determinata dal Consiglio superiore della cooperazione.

Nel bilancio annuale di previsione del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione dovrà essere predisposto uno stanziamento adeguato, destinato a contributi delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciute, da corrispondere in ragione dell'opera da esse svolta in favore degli enti cooperativi ad esse aderenti o affidati, secondo le disposizioni che verranno emanate dal Ministero predetto, sentito il Consiglio superiore della cooperazione ».

ART. 37.

(Istituzione delle commissioni regionali per la cooperazione).

Presso ogni regione è istituita la commissione regionale per la cooperazione col compito di:

a) fungere quale organo consultivo della regione nelle materie riguardanti la cooperazione;

b) svolgere sul piano regionale una azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività degli enti cooperativi;

c) svolgere studi e formulare proposte per la promozione del movimento cooperativo regionale e per il coordinamento con analoghe attività svolte nelle altre regioni;

d) svolgere le funzioni relative all'accertamento della sussistenza dei requisiti degli enti cooperativi ammissibili ai pubblici appalti, attribuiti ad altri organismi dalle precedenti leggi;

e) sovrintendere alla tenuta dell'albo regionale degli enti cooperativi, di cui alla presente legge, e del registro delle società cooperative e di consorzi ammissibili ai pubblici appalti, di cui alle vigenti leggi;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) disporre le ispezioni straordinarie sugli enti cooperativi aventi sede nella regione e verificare le modalità di svolgimento dell'attività delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela relativamente agli enti cooperativi operanti nella regione e segnalare al Consiglio superiore della cooperazione gli eventuali rilievi a riguardo, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

g) disporre la revisione e la certificazione dei bilanci degli enti non aderenti o non affidati nei casi di cui al precedente articolo 28;

h) verificare le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni nazionali di promozione, assistenza e tutela relativamente agli enti cooperativi operanti nella regione e segnalare al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione gli eventuali rilievi al riguardo, anche a fini dell'applicazione degli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile;

i) concorrere alla formazione del Consiglio superiore della cooperazione di cui alla presente legge, con l'elezione dei suoi membri.

Le norme del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale aventi competenza legislativa primaria in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

ART. 38.

(Composizione della commissione regionale per la cooperazione).

La commissione regionale per la cooperazione è costituita, con decreto del presidente della regione, da:

a) il presidente della regione o l'assessore da lui delegato, che ne assume la presidenza;

b) nove membri eletti dagli enti cooperativi iscritti nell'albo regionale, dei quali non meno di sette eletti dalle società cooperative e loro consorzi e gli altri elet-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ti dalle unità cooperative. Ogni categoria di enti cooperativi non può avere rappresentati più di quattro membri eletti;

c) quattro membri eletti dal Consiglio regionale tra persone particolarmente competenti in materia giuridica ed economica;

d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro o un suo delegato.

Ai fini dell'elezione dei membri di cui alla precedente lettera *b*) ciascuna società, consorzio od unità cooperativa ha diritto ad un voto ed ogni elettore può votare per non più di due terzi dei posti disponibili. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di taluno dei membri elettivi subentra nella carica stessa il primo dei non eletti.

Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della regione.

ART. 39.

(Istituzione dell'albo regionale degli enti cooperativi).

E istituito presso l'assessorato competente delle regioni l'albo regionale degli enti cooperativi.

L'albo è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura degli enti (società, unità cooperative, consorzi) e per settore di attività dei medesimi, e cioè:

- 1) sezione cooperazione di consumo;
- 2) sezione cooperazione di produzione e lavoro ed artigianato;
- 3) sezione di cooperazione edilizia di abitazione;
- 4) sezione cooperazione di credito, assicurazione e garanzia;
- 5) sezione cooperazione di trasporto;

- 6) sezione cooperazione della pesca;
- 7) sezione cooperazione tra dettaglianti della distribuzione commerciale;
- 8) sezione cooperazione diversa o mista.

Le associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno l'obbligo di curare, distintamente per natura dell'ente (società, consorzi, unità cooperative) e per settore di attività, l'iscrizione di tutti gli enti cooperativi loro associati o affidati per la revisione aventi sede nell'ambito regionale gli enti cooperativi devono fare dugio ogni variazione al riguardo.

ART. 40.

(Procedura per l'iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale degli enti cooperativi devono fare domanda al presidente della regione dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;

- 2) un elenco nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale, con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce, o di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti dell'atto costitutivo;

- 3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

- 4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistono.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della regione, deve essere rimessa al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci.

Il presidente della regione, accertato che per gli atti indicati al numero 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero dei requisiti dei soci corrisponde a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la commissione regionale per la cooperazione, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nell'albo regionale.

ART. 41.

(Registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti).

È istituito presso l'assessorato competente delle regioni a statuto ordinario il registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti.

ART. 42.

L'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione).* — Presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti negli albi regionali degli enti cooperativi;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;

c) i contratti di consorzio con attività esterna costituiti tra società cooperative ai sensi del comma secondo dell'articolo 2541-*undecies* del codice civile.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni secondo il settore operativo degli enti anzidetti.

Chiunque può prendere visione dello schedario generale.

Ogni due anni il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione pubblicherà l'elenco degli enti cooperativi di cui alle lettere a) e b) e dei contratti di consorzio di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo, insieme alle principali notizie statistiche e descrittive relative agli stessi ».

ART. 43.

L'articolo 4 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Effetti della mancata iscrizione nell'albo regionale e nello schedario generale della cooperazione*). — La mancanza di iscrizione negli albi regionali degli enti cooperativi e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura.

ART. 44.

(*Istituzione e composizione del Consiglio superiore della cooperazione*).

È istituito il Consiglio superiore della cooperazione presso il Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione.

Esso è composto da:

a) il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, che lo presiede o da un sottosegretario di Stato da lui delegato;

b) un rappresentante per ogni regione, che può essere dalla stessa designato

anche tra i membri elettivi della Commissione regionale per la cooperazione;

c) quattro rappresentanti di ogni associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge;

d) due rappresentanti degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla lettera precedente, nominati dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;

e) cinque membri scelti dal Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione tra esperti in materia giuridica, economica e di cooperazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente. Il Consiglio è convocato dal presidente di sua iniziativa oppure quando ne sia richiesto da una associazione nazionale di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela debitamente riconosciuta, o da almeno due regioni.

I membri del Consiglio superiore della cooperazione durano in carica cinque anni.

La segreteria del Consiglio superiore della cooperazione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione nominati con decreto del Ministro.

Qualora al termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni, il Consiglio è parimenti costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

ART. 45.

(Competenza del Consiglio superiore della cooperazione).

Il Consiglio superiore della cooperazione:

a) esprime parere sui disegni di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) promuove e studia ricerche per lo sviluppo del movimento cooperativo, per la evoluzione della legislazione in materia e formula le relative proposte;

c) attua il coordinamento interregionale dell'azione di incentivazione e sviluppo della cooperazione;

d) esprime parere obbligatorio sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla presente legge;

e) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti ministeriali contenenti prescrizioni sull'oggetto e sulle modalità di svolgimento della revisione agli enti cooperativi e sui provvedimenti che fissano i criteri per l'attribuzione della qualifica di revisione per gli enti predetti e per l'inclusione dei revisori nell'albo tenuto dal Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione;

f) determina la misura dei contributi che gli enti cooperativi aderenti o affiliati alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dovranno versare alle stesse ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così modificato dall'articolo 36 della presente legge;

g) esprime dal suo seno il Comitato centrale della cooperazione e la commissione di controllo sulla revisione degli enti cooperativi di cui agli articoli seguenti.

Il Consiglio superiore della cooperazione può costituire, per problemi determinati, apposite commissioni di studio, le quali dovranno riferire al Consiglio stesso.

ART. 46.

(Comitato centrale della cooperazione).

Il comitato centrale della cooperazione è presieduto dal presidente del Consiglio superiore della cooperazione ed è composto, oltre che dal medesimo, da sei membri eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e da

tre rappresentanti designati dalle Associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della presente legge, e scelti tra i componenti il Consiglio superiore della cooperazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato centrale della cooperazione:

a) esprime parere sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422;

b) esprime il proprio parere sulle questioni di competenza del Consiglio superiore della cooperazione, che il Consiglio stesso ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva al comitato;

c) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti che il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione intende adottare, ai sensi degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile, a carico degli enti cooperativi, a seguito dei risultati delle revisioni e delle ispezioni straordinarie di cui alla presente legge, nonché sui provvedimenti che il Ministro predetto intenda adottare ai sensi degli articoli 2536-*octies*, 2536-*novies* e 2536-*decies* del codice civile.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

ART. 47.

(Commissione di controllo sulla revisione degli enti cooperativi).

Il Consiglio superiore della cooperazione elegge a maggioranza di voti, tra i suoi componenti, la commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi, alla quale è affidato il compito di vigilare sulle modalità di svolgimento della revisione da parte delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coopera-

tivo sugli enti ad esse associati od affidati e di verificare i risultati conseguiti dalle stesse, in base alle loro comunicazioni ed agli accertamenti, in sede di ispezioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle commissioni regionali per la cooperazione.

La commissione è formata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della cooperazione, da un rappresentante di ciascuna associazione nazionale di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta, da tre rappresentanti delle regioni scelti tra gli assessori delle stesse, di cui uno appartenente ad una Regione a statuto speciale, e da due degli esperti di cui alla lettera e) dell'articolo 44. Essi durano in carica tre anni o per l'eventuale minor periodo di tempo intercorrente tra la loro elezione ed il rinnovo delle cariche di componenti il Consiglio superiore della cooperazione, e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza di voti dei componenti la commissione per tutta la durata del loro mandato. Alla commissione devono essere rimesse le relazioni annuali delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sulle modalità osservate e sui risultati della revisione effettuata agli enti cooperativi loro associati od affidati, e copia di tutte le relazioni o comunicazioni delle associazioni predette e delle commissioni regionali per la cooperazione relative alla vigilanza sugli enti medesimi, nonché di ogni atto di ispezione o provvedimento ministeriale.

La commissione ha tutti i più ampi poteri per l'accertamento dell'attività di revisione esercitata dalle associazioni di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo e di quella ispettiva degli organi ministeriali e delle commissioni regionali per la cooperazione, e deve riferire annualmente sui risultati della propria attività al Consiglio superiore della cooperazione, formulando eventualmente suggerimenti e proposte per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La segreteria della commissione è formata da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.

ART. 48.

(Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del comitato).

Le spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del comitato centrale della cooperazione gravano sul bilancio del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione, d'intesa col Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai membri del Consiglio superiore e del Comitato centrale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 49.

L'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *(Diffusione dei principi cooperativi).* — Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti, spetta al Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione assumere iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso la promozione ed il potenziamento di attività di studio e di ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione cooperativa;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative, dei revisori ed ispettori.

Le funzioni di cui alle lettere a) e c) saranno attuate per tramite delle associazioni nazionali di promozione, rappresentanza, assistenza e tutela del movimento

cooperativo riconosciuto ai sensi della presente legge e quelle di cui alla lettera b) saranno attuate con la collaborazione di dette associazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 4032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della previdenza sociale e della cooperazione per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

ART. 50.

(Disposizioni per le affittanze collettive).

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive e per conduzione di terreni in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative, tecniche, di interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore al 50 per cento di quello complessivo dei soci.

ART. 51.

(Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole).

A integrazione di quanto esposto dall'articolo 23 della presente legge, i delegati da soci coltivatori diretti, siano questi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usu-

fruttuari, nonché dai miglioritari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali e intercalari, possono essere eletti dall'assemblea alle cariche sociali permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza, salva contraria volontà, manifestabile in ogni momento dal delegante, e purché permanga in questi, che non subentra nella carica, la qualità di socio.

ART. 52.

(Mutue assicuratrici ed associazioni agrarie di mutua assicurazione).

Le mutue assicuratrici regolate dagli articoli 2546 e seguenti del codice civile sono sottoposte alla disciplina prevista dalla presente legge in tema di vigilanza sulle società cooperative.

ART. 53.

(Sanzioni penali per l'indebito uso del termine « cooperativa »).

L'uso della indicazione di « società cooperativa » o di « unità cooperativa » o di « consorzio cooperativo » o genericamente di « cooperativa » da parte di enti, di organismi o di imprese che non abbiano lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2511 del codice civile e non si uniformino alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda per i legali rappresentanti dei medesimi da lire 300.000 a lire 3.000.000.

In caso di recidiva, la pena è elevata fino a lire 6.000.000.

La condanna comporta la interdizione, per cinque anni, dalle cariche sociali in qualsiasi tipo di società.

ART. 54.

(Fondi di riserva già costituiti).

Nelle società cooperative che abbiano osservato i requisiti mutualistici agli ef-

fetti tributari di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, i fondi di riserva già accantonati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati indisponibili per i soci.

ART. 55.

(Trattamento fiscale degli enti cooperativi).

Fermo restando tutte le norme agevolative disposte da altre leggi a favore degli enti cooperativi, non concorrono a formare il reddito di impresa tutte le somme che, ai sensi del precedente articolo 2536-*sexies* del codice civile, devono essere destinate ai fondi di riserva indivisibili ed a scopi educativi, culturali ed assistenziali.

La distribuzione ai soci delle riserve divisibili è soggetta a una ritenuta del 10 per cento a titolo di imposta.

ART. 56.

(Agevolazioni).

Le agevolazioni di qualsiasi natura disposte a favore degli enti cooperativi spettano alle società cooperative, alle unità cooperative ed ai consorzi cooperativi disciplinati dal presente Capo.

ART. 57.

(Adeguamento degli atti costitutivi delle società cooperative esistenti alle norme della presente legge e loro iscrizione nell'albo regionale della cooperazione).

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le società cooperative esistenti dovranno adeguare i loro atti costitutivi alle norme della legge stessa.

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, potranno, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365

e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società cooperative esistenti dovranno comunque chiedere la iscrizione nell'albo regionale della cooperazione tenuto presso la regione nel cui ambito hanno la propria sede.

ART. 58.

(Rappresentanza cooperativa del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro).

Il n. 5) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« 5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

ART. 59.

(Disposizioni finali).

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.